

**Intervento Presidente audizione**  
**Commissione affari costituzionali**

Nella seduta n. 303 del 7 dicembre 2011 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge n. 790-52-778-779-784/A "Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 *ter*, comma 2, dello Statuto recante "Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana", che intende dare un significativo segnale nella direzione del contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici, attraverso una contrazione del numero dei deputati regionali, attualmente stabilito in novanta dall'articolo 3 dello Statuto siciliano, che sarebbe ridotto a settanta.

La Regione siciliana mostra peraltro di non voler rinunciare, nello specifico oggetto di cui trattasi, relativo alla composizione numerica della propria Assemblea legislativa, alle prerogative di specialità di cui dispone in forza della propria autonomia differenziata, conquistata a seguito di specifiche e complesse vicende storiche.

Va dato atto al Parlamento siciliano di avere avvertito l'esigenza di ridurre la consistenza numerica dell'organo legislativo regionale, già nella fase iniziale della legislatura regionale in corso che ha preso l'avvio nel 2008 e prima ancora che il legislatore statale varasse, come ha fatto negli ultimi mesi, specifici provvedimenti nell'ottica del contenimento della spesa. Ci si riferisce in particolare allo schema di disegno di legge costituzionale n. 52, di iniziativa parlamentare presentato già nel giugno 2008, e che mirava a portare a 70 il numero complessivo dei deputati regionali. Sul disegno di legge, esaminato dalla Commissione speciale per la revisione dello Statuto l'Assemblea ha poi deliberato un rinvio alla competente commissione per un ulteriore approfondimento.

Il disegno di legge n. 790-52-778-779-784/A, oggetto della presente audizione, è il frutto di un'iniziativa largamente condivisa, a firma dei componenti del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea e di tutti i Presidenti dei gruppi parlamentari presenti nell'organo legislativo della regione siciliana ed ha avuto un veloce iter di approvazione nella Commissione competente ed in Aula, dove in buona sostanza è stato approvato con l'unanimità dei consensi.

L'articolo 1 provvede a modificare il testo dell'articolo 3 dello Statuto regionale, che attualmente individua la composizione numerica dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendo che "L'Assemblea regionale siciliana è costituita da novanta deputati eletti

7

nella Regione a suffragio universale, diretto e segreto...". Il disegno di legge in oggetto sostituisce il numero di "novanta" con quello di "settanta".

Il numero di 70 appare rispettoso dell'esigenza di provvedere, come in precedenza avvertito, nel senso di una riduzione dei costi dell'apparato politico, ma mira anche a garantire una migliore funzionalità ed un buon grado di rappresentatività dello stesso rispetto alla rilevante consistenza demografica della Regione, anche in considerazione del notevole ambito di competenze di cui la Sicilia dispone in forza dello Statuto speciale del 1946.

Il numero di 70 peraltro assicura un buon grado di rappresentatività, anche in considerazione dell'articolazione del territorio regionale, nel quale convivono comunità provinciali assai diverse e con esigenze peculiari, tanto che l'attuale legge elettorale suddivide la rappresentanza sulla base di collegi, in modo da rispettare una corrispondenza tra il numero dei seggi assegnati e la popolazione residente in ciascuna circoscrizione provinciale. Il rapporto tra deputati regionali e popolazione residente, qualora il disegno di legge costituzionale venisse approvato, diventerebbe di 1 deputato ogni 71.000 abitanti all'incirca, con una percentuale ragionevole alla luce delle considerazioni prima effettuate e con un bilanciamento degli interessi sostenibile sotto parecchi profili.

Né tale cifra appare incongrua anche alla luce di un confronto con le rappresentanze presenti nelle altre assemblee legislative regionali, sia ordinarie, che delle regioni a statuto speciale. Peraltro, ciò nonostante, qualora si accedesse ad un'ipotesi comparativa di fattispecie non del tutto omologabili, sebbene alcuni consigli delle regioni a statuto ordinario abbiano in atto una rappresentanza conforme alle prescrizioni della recente statale (vedi art. 14 del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011) o si siano comunque attivate per ridurre il numero dei consiglieri regionali, non tutte hanno mostrato di condividere tale logica, mantenendo ravvicinato il rapporto tra la popolazione residente ed il numero dei consiglieri che la rappresentano, rapporto che spesso risulta più favorevole rispetto a quello registrabile in Sicilia anche alla luce della proposta di modifica oggi in discussione.

Anche in relazione alle regioni a statuto speciale la situazione della Sicilia appare rispettosa della necessità, da un lato di tener conto delle esigenze di contenimento dei costi degli apparati e delle funzioni pubbliche e dall'altro di garantire ai residenti un'adeguata rappresentanza dei loro interessi.

Ulteriori dati relativi, sia alle regioni ordinarie che alle regioni a statuto speciale, concernenti il numero dei componenti dei consigli, il rapporto con la popolazione

residente e le eventuali proposte di modifica in materia, sono contenuti nello schema riepilogativo riportato in coda al presente intervento.

L'articolo 2 detta alcune "disposizioni transitorie", relative all'ipotesi in cui alla data del primo rinnovo dell'Assemblea regionale non siano state ancora approvate le modifiche alla legge elettorale che tengano conto della riduzione dei componenti operata dal disegno di legge costituzionale in oggetto. La finalità della norma è quella di evitare vuoti normativi che sarebbero inammissibili nella materia elettorale. L'articolo precisa, anzitutto, (comma 1) che la suddetta riduzione si applicherà a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale con cui eventualmente si introduca la modifica statutaria proposta.

Nel comma 2 vengono stabiliti alcuni aggiustamenti tecnici volti a consentire l'applicazione dell'attuale legge elettorale alla luce della modifica statutaria approvata, anche nell'ipotesi in cui alla data in cui avverrà tale rinnovo non siano ancora state apportate le conseguenti modifiche alla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione a suffragio universale e diretto a suffragio universale e nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana"

Ricordiamo che tale legge delinea un sistema elettorale misto, proporzionale per l'assegnazione del novanta per cento dei seggi, maggioritario per l'attribuzione del restante dieci per cento. Essa prevede, in particolare, che 80 seggi vengano ripartiti mediante il sistema proporzionale e che due seggi vengano rispettivamente assegnati al capolista della lista regionale che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nella Regione e al capolista della lista regionale arrivata seconda nella competizione elettorale. I restanti otto seggi vengono assegnati attingendo alla lista regionale della coalizione risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero dei seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi delle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. Ciò al fine di assicurare la formazione di una stabile maggioranza all'interno del parlamento regionale. Si rammenta che i seggi eventualmente rimanenti vengono ripartiti tra gli altri gruppi di liste ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, in proporzione ai voti ottenuti.

Nella proposta legislativa in oggetto, che porta a settanta il numero dei deputati regionali, si procede, in via transitoria, alla corrispondente riduzione del numero dei seggi da assegnare nei collegi elettorali mediante il sistema proporzionale (che passerebbe da ottanta a sessantadue), del numero di candidati da inserire nella lista

regionale (c.d. "listino") che passerebbe da nove a sette, e di quelli considerati necessari alla formazione di una stabile maggioranza (che passerebbe da cinquantaquattro a quarantadue). Si tratta, come già sottolineato, di previsioni miranti ad evitare vuoti normativi inammissibili specie nella materia elettorale.

Tali previsioni configurate come transitorie mantengono integra la competenza legislativa regionale in materia elettorale, intervenendo solo per il caso che l'Assemblea non adotti una propria nuova normativa che tenga conto della riduzione dei deputati a 70.

Si fa presente che le "disposizioni transitorie" contenute nell'articolo 2 non configurano, a stretto rigore, una modifica testuale di una norma statutaria. Esse sono state inserite nel presente disegno di legge costituzionale per via della loro funzionalità a garantire il rinnovo dell'Assemblea regionale anche nell'ipotesi in cui alla data di entrata in vigore della riforma (che, come prima detto, non si applica in questa legislatura, ma a partire dalla prossima legislatura regionale) non dovessero risultare ancora apportate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale. Ricordiamo che una norma di analogo tenore e finalità era contenuta nell'articolo 1, comma 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

**RAPPORTO POPOLAZIONE COMPONENTI CONSIGLI REGIONALI.  
ULTERIORI DATI.**

*In merito al rapporto consiglio regionale/ popolazione nell'ambito delle Regioni ordinarie possono citarsi l'Abruzzo che ha in atto 42 consiglieri con una popolazione di 1.342.366 abitanti e dove nessuna proposta di modifica è stata presentata in materia (rapporto di 1 consigliere per 32. 000 abitanti), la Basilicata che ha 30 consiglieri a fronte di una popolazione di 587.517 abitanti (rapporto di 1 a 20. 000 abitanti), il Lazio che ha 71 consiglieri regionali ed una popolazione di 5.728.688 abitanti (rapporto di 1 consigliere per circa 80. 000 abitanti), la Liguria (rapporto di 1 consigliere per circa 30. 000 abitanti), la Puglia che in atto ha 70 consiglieri per una popolazione di circa 4 milioni di abitanti e dove in atto è presentata una proposta per ridurre a 60 il numero dei componenti il consiglio (rapporto 1 a 66. 000 abitanti), l'Umbria con 906. 000 abitanti e 31 consiglieri con un rapporto di un consigliere per circa 30. 000 abitanti.*

*Riportiamo qui, a titolo informativo, le norme degli Statuti delle altre Regioni speciali concernenti il numero dei componenti i rispettivi Consigli regionali.*

*In particolare, l'articolo 16 dello Statuto regionale della Sardegna prevede che "Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto". In proposito si fa presente che è stata recentemente approvata dal Consiglio regionale della Sardegna una proposta di legge costituzionale relativa alla "Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) concernente la composizione del Consiglio regionale". Tale proposta, approvata dal Consiglio regionale il 13/10/2011, è stata presentata alla Camera dei Deputati il 24 ottobre 2011 ed assegnata alla Commissione Affari costituzionali (proposta di legge costituzionale n. 4711). Essa si limita a prevedere la riduzione del numero dei consiglieri da ottanta a sessanta, con un rapporto che, tenuto conto della popolazione della Sardegna (1.675.411 abitanti), è di gran lunga più favorevole (di 1 consigliere regionale per circa 30. 000 abitanti) rispetto alla proposta di riduzione del disegno di legge costituzionale in oggetto relativa alla Sicilia.*

*L'articolo 25 dello Statuto regionale del Trentino Alto Adige prevede che: " il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano" (l'articolo 48 prevede che "Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto da trentacinque consiglieri..."). Nessuna proposta di modifica è in atto presentata in materia e pertanto il rapporto tra popolazione residente e numero di consiglieri è di 1 consigliere per circa 15. 000 abitanti). Va tenuto conto comunque della peculiarità della Regione Trentino Alto Adige, anche in raffronto con le stesse altre regioni a statuto speciale. L'articolo 13 dello Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia prevede che "Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20,000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento".*

*Si fa presente che è stata appena approvata dal Consiglio regionale friulano, in data 23 novembre 2011, una proposta di legge costituzionale di modifica del richiamato articolo 138 (Testo unificato delle proposte di legge nazionale nn. 1, 2 e 3). In base a detta proposta, il parametro di rappresentatività passerebbe da un consigliere ogni 20,000 ad un consigliere ogni 25.000 abitanti. La norma peraltro aggancia tale calcolo ai dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali, al fine di consentire un'effettiva rappresentatività. Anche tale proposta si muove, quindi, in linea con le tendenze normative statali in senso restrittivo prima descritte, ma non ne rispetta in modo preciso i parametri. Si fa presente, infatti, che l'attuale Consiglio regionale è composto da 60 consiglieri, compreso il Presidente della Regione; con l'applicazione del nuovo parametro individuato dal disegno di legge costituzionale approvato dal consiglio e appena citato i consiglieri diventerebbero 50. L'applicazione, invece, dei criteri fissati dall'articolo 14 del decreto legge n. 138/2011 comporterebbe una riduzione a 30 del numero dei consiglieri regionali della Regione Friuli Venezia Giulia (considerato che il numero degli abitanti della Regione, secondo le stime dell'Istat si aggira leggermente al di sopra della cifra di 1.235.000).*

*L'articolo 16 dello Statuto regionale della Valle D'Aosta prevede infine che: Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, diretto e segreto. Si ricorda che risultano presentate presso il Consiglio regionale della Valle due proposte di legge costituzionale nn. 5 e 6, volte a proporre*

*rispettivamente la riduzione del numero dei consiglieri a 21 e a 29. Tali proposte sono in atto all'esame del Consiglio regionale stesso.*

*Per le disposizioni contenute negli Statuti delle regioni ordinarie, concernenti il numero dei componenti del Consiglio regionale, si veda lo schema riepilogativo riportato in coda al presente lavoro.*